

RELAZIONE AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL'ANDAMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

(1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2004)

PREMESSA

Con la presente relazione il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che sta vivendo la seconda consiliatura della sua storia, adempie ad una delle sue precipue attribuzioni previste dall'art. 24 lettera E) D.Lgs. 545/92, nella consapevolezza della importanza di questo passaggio, cadente annualmente, che rappresenta un raccordo istituzionale con il Parlamento, tramite il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio, nell'interpretare detta norma in senso ampio, ha sempre svolto (questa è la settima volta) una relazione tendenzialmente esaustiva, comprensiva, da una parte, della raccolta e della elaborazione, con riferimento all'anno precedente, di tutte le rilevazioni dei dati relativi al funzionamento della Giustizia Tributaria, dei connessi servizi e dello stesso Consiglio, dall'altra, di valutazioni di politica giudiziaria, sollecitando le riforme ritenute ancora necessarie, al momento della redazione.

L'esigenza primaria sempre rappresentata, sotto questo secondo profilo, è quella di adeguare alcune norme dell'ordinamento giudiziario e del processo tributario, che ancora mal si inquadrano nell'auspicato contesto che vuole riaffermare, in maniera ancora più incisiva, la giurisdizionalizzazione della Giustizia Tributaria, il pieno status di giudice del componente delle commissioni tributarie, infine un processo tributario che garantisca la effettiva tutela dei diritti del contribuente, contrapposti a quelli del fisco, in una dialettica il più possibile paritaria.

La presente relazione cade, volutamente, a ridosso dell'avvenuta definitiva approvazione, da parte del Parlamento, di quella che può essere definita una mini riforma della Giustizia Tributaria, inserita come emendamento alla legge di conversione del DL 203/2005.

Va subito detto, anche in queste brevi note di premessa, che questo intervento legislativo riveste carattere di particolare importanza per un duplice ordine di motivi. Innanzi tutto, perché soddisfa la forte attesa di tutto lo specifico mondo giudiziario ed anche del Consiglio di Presidenza, la cui futura attività sarebbe stata notevolmente e negativamente condizionata, qualora la norma dell'art. 11 del D. Lgs. 545/92 fosse rimasta invariata. In secondo luogo, perché, quasi totalmente, la riforma, nella quale si è registrata una convergenza pressoché unanime delle forze politiche (a parte le inevitabili contrapposizioni in sede parlamentare), e rispetto alla quale, anche il Consiglio ha potuto esprimere il proprio parere in un rapporto di auspicata e realizzata collaborazione istituzionale, si inquadra nel contesto e si orienta nella

direzione sopra segnalata, salvo qualche riflessione che pure sarà sviluppata nel corso della relazione stessa.

Una schematica e non esaustiva elencazione dei punti più qualificanti della riforma (sia pure limitati parzialmente soltanto a quella ordinamentale), induce a ben sperare in un ulteriore percorso legislativo che potrà essere indirizzato ad altri più significativi traguardi.

Certo, come poi si dirà, la previsione di una effettiva inamovibilità del Giudice tributario, fino alla conclusione della sua attività prevista al compimento dei 75 anni, (ma non costituente in nessun caso rapporto di pubblico impiego), col solo obbligo quinquennale di rotazione, all'interno della stessa commissione, rafforza lo status giuridico del magistrato.

Certo, la nuova disciplina delle procedure di trasferimento e di ingresso dall'esterno dei giudici tributari, razionalizza il sistema, evita inutili attività del Consiglio, offre una maggiore apertura al reclutamento dei giudici tributari dall'esterno.

Certo, l'inserimento dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, sotto il profilo della laboriosità, diligenza e attitudine - criteri già immaginati da questo Consiglio, ma ritenuti illegittimi dalla giustizia amministrativa - consente l'effettivo esercizio dei poteri dell'organo di autogoverno stesso, che potrà disporre di utili elementi cognitivi, utilizzabili, appunto, per valutare concretamente l'attività del magistrato, al fine di conferirgli gli incarichi richiesti, superando la rigida applicazione numerica delle tabelle. Il Consiglio, ovviamente, procederà, quanto prima, alla riscrittura delle stesse tabelle, recependo lo spirito innovativo della normativa, che pone le premesse per raggiungere l'ulteriore risultato da tempo auspicato, e cioè la pari dignità di tutti i giudici tributari.

Già in questa sede, però, non si può non sottolineare, non senza rammarico, che la esclusione della norma (pure inserita nel progetto di legge) che prevedeva il cambio della denominazione delle commissioni tributarie che avrebbero dovuto chiamarsi "Tribunale Tributario e di Corte d'Appello Tributaria", ha lasciato un senso di delusione. Come si è più volte detto, la questione non è formalistica. La diversa denominazione avrebbe consentito e consentirà una connotazione e un richiamo più incisivo alla giurisdizionalità. L'abbandono poi di tutta la parte che concerne il trattamento economico dei magistrati, che non richiedeva un aumento delle retribuzioni, ma voleva realizzare soltanto una più razionale ed equa distribuzione dei compensi, evitando che qualcuno possa continuare a percepire reddito per lavoro non personalmente prestato, è un tema sul quale il Consiglio non potrà non ritornare, unitamente alla richiesta di adeguamento del trattamento economico degli emolumenti variabili, fermi oramai da oltre quattro anni. Sulle altre questioni, tutte pendenti, si rinvia al testo della relazione.

Qui va solo puntualizzato che, se nella premessa alla relazione dello scorso anno, il Consiglio lamentava la scarsa attenzione che il legislatore poneva per i problemi della Giustizia Tributaria, in apertura della presente si può cogliere il dato significativo di una inversione di tendenza - non solo da parte del Parlamento ma

anche da parte del Ministro - sulla quale il Consiglio ritiene di poter far ulteriore affidamento.

L'attenzione dovrà essere sempre maggiore, anche nella non lontana prospettiva dell'avvio di un processo di armonizzazione della Giustizia Tributaria italiana nel contesto europeo. Il nostro Paese dovrà essere impegnato su questo fronte in prima linea, poiché il proprio modello, sul piano della riconosciuta giurisdizionalizzazione, è molto più avanti rispetto a quello degli altri Paesi membri della Comunità. Basti ricordare soltanto che il Consiglio della Giustizia Tributaria non ha omologhi sul piano europeo e forse mondiale.

PARTE PRIMA

L'ATTIVITA' CONSILIARE

Capitolo I

1. L'attività delle Commissioni.

a) Prima Commissione: status dei magistrati tributari.

Questa Commissione, in conformità a quanto stabilito dall'art.6 del regolamento, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio di Presidenza, ha la tenuta del fascicolo personale di tutti i giudici tributari.

Provvede, al loro costante aggiornamento mediante l'inserimento di specifici provvedimenti (ed atti attinenti agli stessi giudici), relativi alle assenze, alle sospensioni per cariche elettive, ai procedimenti riguardanti le decadenze per incompatibilità e disciplinari, alle dichiarazioni annuali sostitutive di atto di notorietà in ordine all'assenza di eventuali cause di incompatibilità, all'aggiornamento dell'elenco dei posti che si rendono man mano vacanti (eseguito con sistemi informatici). E' suo compito, inoltre, vigilare sul rispetto, da parte dei Presidenti di Commissione, dei criteri vigenti, per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti, nonché per l'assegnazione dei singoli ricorsi tra le varie sezioni. Svolge, infine, attività di supporto agli altri Uffici del Consiglio di Presidenza.

La Commissione prima, che sovrintende all'attività dell'Ufficio "STATUS" dei giudici tributari, nell'anno 2004, ha esaminato 1.111 atti ed adottato 849 deliberazioni per la successiva approvazione del Consiglio, secondo l'elenco che segue:

- | | |
|--|--------|
| 1) assenze per maternità, malattia e aspettativa | n. 150 |
| 2) nomine ed incarichi di ff. ff., incarichi provvisori, riammissioni..... | n. 28 |
| 3) sospensioni per cariche elettive | n. 14 |
| 4) cessazioni per limiti di età, dimissioni e decessi..... | n. 240 |
| 5) varie: composizioni sezioni, collegi, calendari, garante del
contribuente, applicazioni, assegnazioni, ripartizioni ricorsi,
annullamento decreti, risposte a quesiti | n. 417 |

Nel 2004, ha disposto, inoltre, per il Consiglio la risoluzione n. 10, che detta le norme da seguire nell'emanazione, da parte dei Presidenti di Commissione e di Sezione dei decreti relativi alla composizione delle Sezioni e dei collegi giudicanti.

Attraverso un attento controllo di detti decreti, ha vigilato sull'effettivo rispetto dei criteri formulati in detta materia.

Ha predisposto, altresì, un'altra risoluzione, la n. 6 del 15 giugno 2004, con la quale sono state poi date precise direttive ai Presidenti delle Commissioni tributarie, ai Presidenti di sezione e ai singoli giudici tributari, in materia di assenze dalle udienze, controllandone, successivamente, l'effettivo rispetto.

E' opportuno in questa sede fornire i dati relativi all'organico e all'effettive presenze, dei giudici tributari, nonché al numero complessivo delle sezioni attive:

- organico complessivo magistrati tributari	n. 8.484
- organico complessivo dei magistrati tributari in servizio al 1° gennaio 2004.....	n. 5.871
- magistrati tributari in servizio al 31 dicembre 2004	n. 5.645
- sezioni attive	n. 1.155

Nel corso dell'anno 2004, sono cessati dalle funzioni n. 240 giudici tributari di cui n. 155 per raggiunti limiti di età, n. 40 per decesso, n. 45 per dimissioni.

b) Seconda Commissione: studi e documentazioni

La II Commissione, ha competenza in ordine alla redazione dei pareri e delle proposte previste dalla legge o richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo studio ed alla segnalazione di iniziative legislative in tema di ordinamento dei giudici tributari e di giustizia tributaria, all'esame ed alla predisposizione delle risposte relative alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari, con riferimento alle quali il Consiglio di Presidenza svolge, di norma, attività consultiva a favore dello stesso Ministero, alla preparazione delle pubblicazioni del Consiglio, alla cura della sua biblioteca e della rassegna stampa.

Nel corso del 2004, detta Commissione ha predisposto i seguenti schemi di pareri approvati dal Consiglio di Presidenza:

prot. 1425/04 – assenze dal servizio per espletamento funzioni di udienza da parte di un giudice tributario dipendente della Regione Lazio -

prot. 3518/04 – CTP Foggia – Formazione fascicolo d'ufficio a seguito di atto di costituzione ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 546/1992 -

prot. 13357/04 – CTP Alessandria – Sostituzione del Presidente della Commissione in caso di assenza o impedimento -

prot. 13388/04 – CTP Macerata – Invio documenti via fax -

prot. 14081/04 - Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Sospensione dei termini prevista dall'art. 4 del D.L. 4.11.2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla L. 27.12.2002, n. 286 -

prot. 14453/04 – CTP Varese – Invito a risolvere la problematica investendo il Presidente della Commissione -

prot. 15437/04 – CTP Rieti – Modalità di proposizione della rinuncia al ricorso -

Ha predisposto, inoltre, n. 10 proposte di risoluzioni.

Con riferimento, invece, all'attività relativa alla cura delle pubblicazioni del Consiglio, la Commissione, pur raccogliendo tutti gli atti rilevanti al fine della pubblicazione del Quaderno n. 10, non ha potuto completare gli adempimenti necessari per procedere alla pubblicazione medesima, attesa la coincidente indisponibilità dei fondi previsti per essa in bilancio, diversamente stornati per attività più urgenti e rilevanti.

Le interrogazioni sono state le seguenti:

prot. 463/04 – Interrogazione Sen. DANIELI n. 3-01317 – risposta interlocutoria all'Ufficio del Coordinamento Legislativo -

prot. 1898/04 – (seduta dell'1.3.2004) - Interrogazione Sen. EUFEMI n. 3-01223 – comunicazione dati definitivi al 31.12.2003, dei procedimenti sospesi a seguito di condono -

prot. 15083/04 – (seduta del 23.11.2004) - Interrogazione On. DI GIOIA n. 4-11524 – sfratto esecutivo dell'immobile ove ha sede la CTR Puglia - Sez. staccata di Foggia -

prot. 15505/04 – (seduta del 21.12.2004) – Interrogazione On. COSTA n. 4-07662 – ampliamento (da 3 a 5) del numero delle sezioni operanti presso la sezione staccata di Lecce

c) Terza Commissione: formazione ed aggiornamento dei giudici tributari.

La professionalità del giudice tributario, di cui sono componenti essenziali la formazione e l'aggiornamento costante, presupposto indispensabile per un efficiente ed autorevole esercizio della funzione giurisdizionale, da sempre avvertita, oggi è divenuta un'esigenza insopprimibile per le seguenti ragioni:

- la giurisdizione tributaria ha assunto sempre più le connotazioni di un potere diffuso, nel senso che la funzione è esercitata dal singolo giudice, libero da vincoli gerarchici;
- la giurisdizione esclusiva, recente conquista, ha trasferito alle Commissioni Tributarie tutte le controversie fiscali e, quindi, anche quelle che venivano trattate dai Tribunali ordinari;
- i continui mutamenti legislativi, rendono sempre più difficile e complessa la funzione interpretativa, anche per la necessità di adeguare la legislazione nazionale alle direttive comunitarie.

La stessa indipendenza interna ed esterna dei giudici tributari e la pari dignità tra gli stessi, sono traguardi che postulano un'adeguata attrezzatura culturale.

Peraltro, il cittadino avverte sempre più l'esigenza di poter contare su un giudice capace e preparato, che sappia fare giustizia fin dal primo grado di giudizio, in modo da evitare il più possibile il ricorso ai dispendiosi mezzi di impugnazione.

Il contatto ed il confronto tra i giudici tributari, infine, è un mezzo idoneo a favorire la ricerca e l'acquisizione di una cultura comune e, quindi, la omogeneizzazione, almeno parziale, della interpretazione normativa.

Questa cultura comune, assume un particolare rilievo nella giustizia tributaria, ove si trovano ad operare soggetti eterogenei per attività professionali, esperienze, interessi culturali ed è, quindi, particolarmente alto il rischio della disomogeneità.

In questa ottica, si colloca l'iniziativa assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, diretta a rendere stabile e duraturo l'aggiornamento dei giudici tributari, attraverso percorsi formativi in cui il sapere scientifico, proprio dell'Università, si intrecci con la prassi di una giurisdizione che ha ormai raggiunto la piena parità con le altre.

La Commissione ha svolto, quindi, tutte le attività preparatorie ed esecutive resesi necessarie per portare avanti e gestire alcuni corsi di formazione. Merita primaria importanza la convenzione, tra il Consiglio di Presidenza, la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e la Seconda Università degli Studi di Napoli, avente ad oggetto l'affidamento di un incarico alla scuola "Jean Monnet," finalizzato alla organizzazione di un corso di perfezionamento in giustizia tributaria istituito ed attivato poi nell'anno accademico 2003-2004, in San Leucio (Caserta), con la partecipazione di docenti universitari ed esperti di chiara fama.

Nella stessa convenzione, si è poi assunto l'impegno in ordine alla prosecuzione nel successivo anno accademico, di altro corso al fine del rilascio del titolo di Master.

Detto corso, che ha visto la partecipazione di circa 200 giudici tributari, è stato articolato in sei moduli di due giornate continuative per ogni mese (Venerdì e Sabato), per complessive 96 ore di lezione frontali; nel primo semestre dell'anno 2004, le lezioni sono state, peraltro, integrate da varie conferenze per 25 ore aggiuntive.

L'iniziativa della formazione è stata ispirata alla mobilità degli strumenti didattici, funzionali a specifiche esigenze. La programmazione del 2004, si è effettuata, con l'obiettivo di perfezionare il rapporto di interscambio tra le istituzioni coinvolte ed i partecipanti ai corsi, non solo nella fase esecutiva del programma (interventi post - relazioni, seminari), ma anche in quella della analisi dei risultati (schede valutative).

Nella prospettiva di un completamento dell'attività di studio svolta a San Leucio, si è ritenuta l'opportunità, da parte del Consiglio di Presidenza, di raccogliere le relazioni ivi discusse, per offrire a tutti i giudici tributari un resoconto scritto dei temi affrontati ed anche un materiale di consultazione.

E' stato pubblicato, pertanto, il volume "sistema di garanzie e processo tributario" – Satura Editrice – Napoli.

Nel quadro delle iniziative intraprese, merita una menzione anche l'organizzazione, maturata, peraltro, proprio nel secondo semestre 2004, del Corso di Perfezionamento Scientifico e di Alta formazione per i giudici tributari, dovuta alla collaborazione intercorsa tra questo Consiglio di Presidenza e l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, con il supporto dell'Associazione Magistrati Tributari dell'Emilia Romagna.

Detto Corso, con inizio del 1° modulo il 17 dicembre 2004, è stato articolato in nove seminari, per la durata di sette mesi per complessive 66 ore di didattica frontale, con obbligo di frequenza, esame finale e verifica dei risultati acquisiti.

Il Consiglio di Presidenza, ha ritenuto utile ed opportuno patrocinare l'organizzazione (ovviamente su proposta della competente Commissione), di altri seminari sollecitati e strutturati su iniziativa dei Presidenti delle Commissioni regionali:

- Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (15, 22, 29 gennaio e 5 febbraio 2004) in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, tema trattato: "Questioni attuali sostanziali e processuali di diritto tributario";
- Commissione Tributaria Provinciale di Genova (18 giugno 2004) temi trattati:
 - a) I tributi locali – problemi sostanziali e processuali; b) Controversie catastali;
- Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia, (5 luglio 2004), sul tema: "La riforma del diritto societario e l'IRES";
- Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Palermo, (16 ottobre 2004) e Catania (23 ottobre), temi trattati:
questioni attuali di diritto processuale tributario; l'IRES presupposti, regime impositivo, raffronti con la vigente disciplina impositiva delle società;
- Commissione Tributaria Regionale della Puglia, (2 3 e 4 dicembre 2004), temi trattati:

a) Bilancio e contabilità; b) Ordinamento giudiziari; c) Procedimento innanzi le C.T.P e C.T.R; d) Le presunzioni ed i documenti di prova; e) Le impugnazioni e la esecuzione delle sentenze; f) La sentenza;

- Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo – L'Aquila (10 dicembre 2004), temi trattati:

oggetto e materia di competenza della Giurisdizione Tributaria; atti impugnabili; notifiche degli atti; recente evoluzione della Giurisprudenza.

E' stato organizzato, con il patrocinio del Consiglio, un altro corso da parte dell'A.M.T. di Milano – Regione Lombardia, con l'Università degli Studi di Milano nell'anno Accademico 2004-2005, mentre al corso svolto dal CSM cod. 1163 (6-7 luglio 2004), sul tema: "Il punto sul rito civile", il Consiglio ha designato, per la partecipazione cinque giudici tributari.

Con le suddette iniziative l'organo di autogoverno ha inteso rendere partecipi tutti i magistrati tributari delle principali questioni che animano il dibattito in materia tributaria.

La presentazione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale dell'anno 2004, è come di solito accompagnata da una specifica descrizione dei singoli corsi, descrizione che appare innovata, rispetto agli anni precedenti, perché per ogni corso si sono voluti individuare fin dal primo momento gli obiettivi formativi, l'oggetto specifico del corso e gli strumenti metodologici che sono stati utilizzati. Ciò al fine di permettere una scelta più consapevole da parte dei giudici tributari, del proprio percorso formativo e di consentire, attraverso gli strumenti di valutazione, la verifica sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

d) Quarta Commissione: concorsi

Nel corso dell'anno 2004, il Consiglio, su proposta della Commissione in esame, ha proceduto a bandire tre concorsi per la copertura in totale di n. 18 posti vacanti. Il primo ha visto la messa a concorso di n. 7 posti per Presidenti di Commissioni Tributarie provinciali e regionali (pubblicato in G.U. n. 17 del 02/03/2004); il secondo per n. 10 posti (7 di Presidente di Commissione e 3 di Presidente di Sezione) (G.U. n. 57 del 20/07/2004); il terzo per n. 1 posto di Presidente di Commissione (G.U. n. 89 del 09/11/2004).

Il primo concorso ha comportato l'esame di n. 114 domande, per n. 199 scelte preferenziali (si precisa che ogni candidato può effettuare più scelte preferenziali in ordine alle sedi di assegnazione).

Questo concorso, nella fase finale del procedimento, con le delibere di graduatoria e nomina in corso di approvazione, è stato annullato a seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio che ha dichiarato nullo il D.M. 6.6.2002 relativo alla modifica delle tabelle E ed F.

Per il secondo concorso sono state presentate n. 26 domande, per complessive 139 scelte relative alle sedi.

Anche questo concorso è stato successivamente annullato per la stessa ragione.

Il terzo ha comportato l'esame di n. 23 domande per complessive n. 23 scelte.

Nel corso dell'anno 2004, la Commissione ha provveduto a completare gli adempimenti relativi ai concorsi già espletati ed ha proposto al Consiglio complessivamente n. 186 delibere.

Sono da evidenziare, altresì, ulteriori attività non strettamente connesse allo svolgimento dei concorsi come ad esempio quelle attinenti le relazioni con il pubblico, che si sono estrinsecate, sia nel ricevere gli interessati alle procedure concorsuali, sia nel dare informazioni su tali procedure per via telefonica o e-mail.

Si è provveduto, poi, ai fini di correggere la disomogeneità riscontrata nei dati statistico-comparativi, alla predisposizione di un modello di certificazione informatizzato identico per tutti i candidati, che è stato reso operativo, dal 27 aprile 2004.

Il modello è stato predisposto, in collaborazione con il reparto informatico del Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse, con la S.O.G.E.I. e, naturalmente, con la segreteria informatica in sede.

e) Quinta Commissione: incompatibilità.

Poiché il Consiglio, nel corso del 2004, ha proseguito la propria opera sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2003, la Commissione ha dedicato particolare attenzione nel rilevare e perseguire le cause di incompatibilità dei giudici tributari.

Come già per le precedenti annualità, è stato predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sotto forma di questionario, inviato poi a tutte le Commissioni Tributarie per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice (obbligo sanzionato disciplinarmente).

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità, previste dall'art. 8 del D.Lgs 545/92, a seconda che si riferiscano a situazioni attinenti lo status personale del giudice, ovvero, a quello del coniuge, parente fino al secondo grado o affine in primo grado.

Le risposte pervenute incomplete, avendo determinato l'attivazione dei poteri ispettivi del Consiglio, hanno comportato la formulazione di ulteriori richieste, all'interessato, alle Commissioni Tributarie di appartenenza e alla Pubblica Amministrazione. In particolari casi di necessità, sono stati attivati anche interventi della Guardia di Finanza.

Tutte le volte in cui, già dalle risposte date nel questionario sono emerse evidenti ragioni di incompatibilità, il procedimento è stato subito instaurato, con la concessione all'interessato di un termine di trenta giorni per la presentazione di memorie difensive, fatto salvo il suo diritto di richiedere l'audizione personale, con la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti ovvero tra i giudici tributari.

Nel corso dell'anno 2004, la Commissione ha proposto al Consiglio l'esame di 5.398 dichiarazioni sostitutive di atti notori, di numerosi esposti di privati e infine di segnalazioni delle Commissioni tributarie e/o degli Uffici delle Entrate, riguardanti presunte situazioni di incompatibilità.

Tale attività, ha comportato la predisposizione dei seguenti atti:

- n. 61 proposte di delibera di aperture di procedimenti di decadenza;
- n. 135 proposte di delibera di richieste di chiarimenti agli interessati e di notizie al Ministero delle Finanze;
- n. 49 proposte di delibera di convocazione;
- n. 22 proposte di delibera di decadenza;
- n. 43 proposte di delibera di archiviazione di procedimenti di decadenza;
- n. 74 proposte di delibera di archiviazione atti;
- n. 451 proposte di delibera di non luogo a procedere;
- n. 487 lettere interlocutorie preliminari delle delibere;
- n. 1.262 comunicazioni delle delibere.

I dati relativi alla suddetta annualità, si caratterizzano per il notevole e significativo aumento delle proposte di delibera pari a n.835, rispetto a quelle del 2003 (n.330).